



CITTA' DI RIVAROLO CANAVESE

Città Metropolitana di Torino

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 67 del 29/12/2022

OGGETTO:

Imposta Municipale propria (IMU) - Approvazione aliquote anno 2023.

L'anno **duemilaventidue** addì **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore **venti** e minuti **trenta** nella sala delle adunanze consiliari convocato con avvisi scritti debitamente notificati a ciascun consigliere si è riunito, in sessione **STRAORDINARIA URGENTE** ed in seduta **pubblica** di **prima** convocazione il Consiglio Comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
RICCIARDI FERNANDO	Presidente		X
ROSTAGNO ALBERTO	Sindaco	X	
DIEMOZ FRANCESCO	Vice Sindaco	X	
SCHIALVINO LARA	Consigliere	X	
CONTA CANOVA COSTANZA	Consigliere		X
GHIRMU HELEN	Consigliere	X	
SERVALLI SARA	Consigliere	X	
VACCA LORENZO GIUSEPPE	Consigliere	X	
GENISIO ROBERTO (detto GEPPPO)	Consigliere		X
NASTRO MICHELE	Consigliere	X	
CAVALERI ANDREA	Consigliere	X	
NOVARIA GUIDO	Consigliere	X	
BERTOT FABRIZIO	Consigliere	X	
RAIMONDO ALDO OLINDO	Consigliere	X	
VITTONI MARINA	Consigliere	X	
PONCHIA SANDRA	Consigliere	X	
BONOME ROBERTO	Vice Presidente	X	
	Totale:	14	3

Assiste all'adunanza il Segretario Generale, Dott. Aldo MAGGIO.

Il Vice Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Deliberazione n. 67 del 29/12/2022

OGGETTO: Imposta Municipale propria (IMU) - Approvazione aliquote anno 2023.

Il Cons. Bertot propone di procedere con un'unica discussione dei punti 3 e 4 all'ordine del giorno con separata votazione finale;

il Vice Presidente, sentiti i consiglieri presenti in aula, accoglie la proposta.

Il Vice Sindaco procede con l'illustrazione dei due punti.

Il Cons. Bertot non condivide il modo di ragionare, poiché ritiene normale che questa delibera venga approvata insieme al bilancio e non il decidere preventivamente di prendere dei soldi ai cittadini, senza dare spiegazioni su come si andranno ad utilizzare. Non crede che vi sia una particolare urgenza da parte degli uffici, poiché l'addizionale Irpef non è soggetta a bollettazione, mentre l'Imu si pagherà a giugno, ma pensa che vi possa essere il timore dell'Assessore di arrivare a giugno senza il bilancio preventivo, considerata anche la mancanza del ragioniere. Spiega che, a fronte dei recuperi evidenziati più volte dall'Assessore, ci si poteva aspettare qualche risparmio, tra cui minori tasse nei confronti dei cittadini, i quali, invece, pagheranno le stesse tasse dell'anno prima senza possibilità di risparmio. Afferma che nella storia di Rivarolo non ha mai visto fare un'operazione di questo genere, nemmeno dai suoi predecessori.

Il Vice Sindaco replica che queste tasse gravano sul titolo primo, dove non vi è molto margine di manovra.

Il Cons. Bertot evidenzia che nel titolo primo ci sono le indennità di Sindaco e Assessori, compresi degli aumenti.

Il Cons. Vittone spiega di essersi stupita per alcune situazioni, come ad esempio della mancanza di strategia nel concedere il via libera all'attuale ragioniere senza avere la copertura di un nuovo capo settore che potesse occuparsi in tempo utile del bilancio preventivo. Rileva che, come tutti gli anni, il bilancio non è arrivato per la fine dell'anno e che queste due delibere ne sono un'anticipazione, mentre invece avrebbero dovuto esserne parte integrante. Prende atto del mantenimento delle stesse tariffe ed aliquote, anche se sarebbe stato meglio leggerle nell'ambito del documento di programmazione economica complessivo, ritenendo inoltre che sarebbe stato apprezzabile un ritocco al ribasso. Constata che anche quest'anno non si è in linea con la tabella di marcia.

Esce dall'aula l'Assessore Schialvino

Il Vice Sindaco precisa che si sta cercando di gestire la tabella di marcia il meglio possibile e che si sta lavorando sulla sostituzione del ragioniere.

Il Cons. Raimondo afferma di aver più volte espresso l'intenzione e la volontà del gruppo consiliare di cercare di abbassare le tasse su ogni campo. Non concepisce questa delibera e il modo di agire dell'Amministrazione e comunica pertanto la posizione totalmente contraria ad entrambe i punti in discussione.

Il Cons. Ponchia dice che una piccola riduzione poteva essere un segnale positivo.

Il Vice Sindaco chiarisce che il titolo primo è quello che oggi è più in discussione.

Il Cons. Raimondo sostiene che una buona Amministrazione sappia amministrare bene riuscendo a ridurre la spesa anche dov'è difficile. Crede che nel futuro bilancio ci sia margine di riduzione e, riferendosi al titolo primo, comunica che se avrà la possibilità di amministrare, cercherà di abbassare le spese.

Gli interventi sono integralmente registrati su supporto audio-video depositato presso la Segreteria comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

Visto l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina della nuova IMU.

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, con un'aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della Legge n. 160/2019, il presupposto oggettivo della nuova IMU è analogo a quello della precedente imposta, ovvero il possesso di immobili, e che pertanto il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Rilevato inoltre che sono assimilate alle abitazioni principali:

1. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
2. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
3. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
4. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
5. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Richiamato il comma 741 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

Considerato che l'art. 1, comma 758, della Legge n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Considerato che il comma 760 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Considerato, altresì, che il comma 747 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Richiamato l'art. 1, comma 48, della Legge n. 178/2020, il quale stabilisce che: *“a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di*

cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi".

Richiamato l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019.

Ritenuto di assimilare all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della Legge n. 160/2019, le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 – 2020- 2021-2022 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 749, che prevede l'applicazione della detrazione, nella misura di 200,00 euro, spettante per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, precisando che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/77;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che stabilisce per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale.

Considerato pertanto che, a fronte di quanto sopra indicato, le aliquote IMU applicabili per legge dal Comune nel 2023 risultano essere le seguenti:

IMU	
Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	5 per mille, con possibilità di aumento fino al 6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994	1 per mille con possibilità di azzeramento
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)	Esenti dal 1° gennaio 2022
Terreni agricoli	7,6 per mille, con possibilità di aumento fino sino al 10,6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento
Aree edificabili	8,6 per mille, con possibilità di aumento fino sino al 10,6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	8,6 per mille, di cui 7,6 per mille riservato allo Stato, con possibilità di aumento fino al 10,6 per mille o diminuzione fino al 7,6 per mille
Altri fabbricati	8,6 per mille, con possibilità di aumento fino al 10,6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento

Dato atto inoltre che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della Legge n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protrato per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della Legge n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della L. n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle nuove aliquote.

- ai sensi dell'art. 1, comma 765, della Legge n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice.

Vista la deliberazione di C.C. del 25/03/2022 n. 5, con cui sono state approvate le aliquote IMU anno 2022;

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Dato atto che il termine per approvare le aliquote e le tariffe con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con quello ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»;

Richiamato altresì quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

Considerato che la legge di bilancio per l'anno 2023 dovrà essere approvata dal Parlamento entro il termine del 31 dicembre 2022 e che la stessa presterà efficacia a partire dal 1° gennaio 2023;

Considerato che l'Amministrazione ritiene in ogni caso prioritario approvare le aliquote IMU per l'anno 2023 entro il 31 dicembre 2022, per garantire agli Uffici un'immediata operatività nel 2023, riservandone il possibile aggiornamento, ove il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023 dovesse essere prorogato da parte del Legislatore;

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote IMU e le relative detrazioni per l'anno 2023, confermando le aliquote già approvate per l'anno 2022, come da prospetto che segue:

IMU 2023	
Fattispecie immobile	Aliquote IMU 2023
Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Abitazione principale in A/1 – A/8- A/9 e pertinenze	0,60%
Altri fabbricati in categoria cat. A/10	1,04%
Altri fabbricati in categoria B	0,94%
Altri fabbricati in categoria C1	0,99%
Altri fabbricati in categoria C/3 C/4 /C5	0,94%
Altri fabbricati in categoria D5	1,04%
Altri fabbricati in categoria D	0,94%
Altri fabbricati in categ A e C diversi dall'abitazione principale e pertinenze	0,94%
Altri fabbricati in categoria D10 strumentali all'attività agricola	0,10%
Altri fabbricati in categoria C strumentali all'attività agricola	0,10%
Beni merce	Esenti dal 1° gennaio 2022
Aree edificabili	0,86%
Terreni agricoli	0,84%

Ritenuto, in assenza di modifiche della normativa primaria di riferimento, di confermare le aliquote IMU approvate per l'anno 2023, riservandone tuttavia il possibile aggiornamento a fronte delle modifiche normative che potrebbero essere approvate dal Legislatore nell'ambito della Legge di Bilancio 2023, con variazione che potrà essere adottata nel rispetto del termine fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, come prorogato da parte del Legislatore;

Visto il Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria – IMU, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 31/07/2020.

Acquisiti il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012.

Dato atto che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, sono stati acquisiti i pareri favorevoli, rispettivamente dal:

- Responsabile Settore Tributi in ordine alla regolarità tecnica;
- Responsabile Settore Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile;

Visto l'art. 42 del D.Lgs 267/00;

Visto altresì l'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00;

Con n. 8 voti favorevoli, 3 contrari (Bertot, Raimondo e Bonome) e 2 astenuti (Vittone, Ponchia) su n. 13 consiglieri presenti e 11 votanti espressi mediante votazione palese

DELIBERA

- 1) di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di dare atto che, non essendo ancora stata approvata la Legge di Bilancio 2023, il Comune intende confermare, le aliquote IMU approvate nell'anno 2022, riservandone tuttavia il possibile aggiornamento a fronte delle modifiche normative in materia di entrate locali che potrebbero essere approvate dal Legislatore nell'ambito della Legge di Bilancio 2023, con variazione che potrà essere adottata, a fini IMU, ove il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023 dovesse essere prorogato da parte del Legislatore ;
- 3) di confermare, pertanto, con efficacia dal 1° gennaio 2023, le aliquote IMU e le relative detrazioni così definite:

IMU 2023	
Fattispecie immobile	Aliquote IMU 2023
Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Abitazione principale in A/1 – A/8- A/9 e pertinenze	0,60%
Altri fabbricati in categoria cat. A/10	1,04%
Altri fabbricati in categoria B	0,94%
Altri fabbricati in categoria C1	0,99%
Altri fabbricati in categoria C/3 C/4 /C5	0,94%
Altri fabbricati in categoria D5	1,04%
Altri fabbricati in categoria D	0,94%
Altri fabbricati in categ A e C diversi dall'abitazione principale e pertinenze	0,94%
Altri fabbricati in categoria D10 strumentali all'attività agricola	0,10%
Altri fabbricati in categoria C strumentali all'attività agricola	0,10%
Beni merce	Esenti dal 1° gennaio 2022
Aree edificabili	0,86%
Terreni agricoli	0,84%

- 4) Di dare atto che, quando il Ministero dell'Economia e delle Finanze adotterà il decreto che stabilisce le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione del prospetto delle aliquote IMU per l'anno 2023 al Dipartimento delle finanze, si procederà a redigere la

delibera per la ri-approvazione delle aliquote IMU 2023, in base alle fattispecie che saranno indicate nell'apposito Decreto.

- 5) di confermare che, ai sensi dell'art. 15bis D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58, l'efficacia della presente delibera deve intendersi subordinata alla sua trasmissione al MEF – Dipartimento delle Finanze, da effettuare esclusivamente per via telematica entro il 14 ottobre 2022, ai fini del suo inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, da effettuarsi entro il 28 ottobre 2023.
- 6) di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2023, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;
- 7) Di dare atto che il gettito totale stimato per la parte di competenza comunale sarà iscritto in Bilancio di Previsione per € 2.860.000,00 al netto della quota di alimentazione del fondo di solidarietà comunale ai sensi dell'art. 1 comma 380 L 228/2012;
- 8) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

Successivamente con n. 8 voti favorevoli, 3 contrari (Bertot, Raimondo e Bonome) e 2 astenuti (Vittone, Ponchia) su n. 13 consiglieri presenti e 11 votanti espressi mediante votazione palese

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile l'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00.

Del che si è redatto il presente verbale e in data 13/01/2023 viene sottoscritto

IL VICE PRESIDENTE

Firmato digitalmente
F.to : Roberto BONOME

IL SEGRETARIO GENERALE

Firmato digitalmente
F.to : Dott. Aldo MAGGIO

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo.

Rivarolo Canavese, li

Il Segretario Generale
